

# COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 29-04-2016

DEL. N. 15

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Sig.a BARBARA MANCUSO:

RISULTANO PRESENTI:

<b>MANCUSO BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>SANTI CESARE</b>	<b>A</b>
<b>Demartini Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>CARENA WALTER</b>	<b>P</b>
<b>BERTASSI GUIDO</b>	<b>P</b>	<b>DONATO MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>GUARDAMAGNA GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>VERONESE MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>VAILATI ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>RIZZO MARCELLA</b>	<b>P</b>
<b>BORELLA JENNY</b>	<b>A</b>	<b>DAGLIO CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>DALPEDRI UMBERTO</b>	<b>P</b>		

con l'intervento del Segretario Riera Dott. Sergio

Risulta presente in aula l'Assessore esterno sig. Moreno Bolzoni.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Relaziona il punto all'ordine del giorno l'Assessore Giorgio Guardamagna.

Sentito l'intervento del Consigliere Maurizio Donato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di TASI:

- l'articolo 1, co. 14, modificando l'articolo 1, co. 669 della L. 147/2013 (di Stabilità 2014) ridefinisce il presupposto impositivo della TASI e ne abolisce l'applicazione sui fabbricati adibiti ad abitazione principale (eccetto quelli classificati nelle categorie catastali A1 – A8 – A9): «*Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*».

- l'articolo 1, co. 17, modificando l'articolo 1 della L. 228/2012 (di Stabilità 2013) introduce variazioni relative al Fondo di Solidarietà Comunale al fine di tenere conto delle nuove esenzioni in materia di IMU e TASI; in particolare sono apportate le seguenti modifiche:
  - *dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:*  
 “380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. ...omissis”.

**DATO ATTO** che è volontà dell'Amministrazione utilizzare il trasferimento statale compensativo del minor gettito TASI di cui al paragrafo precedente per garantire il mantenimento dei servizi indivisibili erogati alla cittadinanza, già individuati a titolo esemplificativo nei seguenti: vigilanza e pubblica sicurezza, servizi demografici, protezione civile, tutela dell'ambiente, illuminazione pubblica, manutenzione degli edifici, delle strade e del verde;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 29/07/2015 n. 21, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

**CONSIDERATO:**

- che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che per l'anno di imposta 2015 le aliquote del Tributo sui Servizi indivisibili erano state fissate esclusivamente sulle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1 – A/8 –A/9) e che il tributo non era stato introdotto per tutte le altre categorie già rientranti nell'applicazione dell'IMU;

**VALUTATO CHE:**

- sulla base delle disposizioni dell'art. 1, co. 14 della L. 208/2015 il Comune di Mede non può confermare l'aliquota del Tributo sui Servizi indivisibili per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1 – A/8 –A/9) già introdotta per l'anno 2015, essendo tale categoria di immobili esente dal tributo;
- sulla base delle disposizioni dell'art. 1, co. 26 della L. 208/2015 il Comune di Mede non può introdurre il tributo per tutte le altre categorie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, essendo sospesa l'efficacia delle deliberazioni che prevedono aumenti delle aliquote rispetto a quelle applicabili per l'anno 2015;

**DATO ATTO CHE** il Consiglio Comunale deve comunque approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;

**VISTO** il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Maurizio Donato, Marcella Rizzo, Massimo Veronese e Claudio Daglio)

### **DELIBERA**

1. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui Servizi Indivisibili, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

**non applicato nel 2016 nel Comune di Mede, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2016, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali.**

2. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione riveste carattere propedeutico ai fini delle previsioni dello schema di bilancio di previsione 2016 e che i relativi contenuti dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della legge 147/2013;

### **SUCCESSIVAMENTE**

**DI DICHIARARE**, con n 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Marcella Rizzo) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## COMUNE DI MEDE

---

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49  
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni  
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2016.

---

### SETTORE FINANZIARIO

#### Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 26-04-2016

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario  
*(f.to Raffaella Arioli)*

---

### SETTORE FINANZIARIO

#### Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 26-04-2016

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario  
*(f.to Raffaella Arioli)*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*F.to GUARDAMAGNA  
GIORGIO*

*F.to MANCUSO BARBARA*

*F.to Riera Sergio*

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 16-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 31-05-2016

IL SEGRETARIO

*F.to Riera Sergio*

Data 16-05-2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

.....

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

*F.to Riera Sergio*